



CH-3003 Berna-Wabern, UFM

## **Circolare concernente l'acquisto della cittadinanza svizzera per i figli minorenni di padre svizzero nati prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si sono sposati successivamente (art. 1 cpv. 1 lett. a LCit)**

---

**Alle :** - Autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione  
- Rappresentanze svizzere all'estero

**Luogo, data :** Berna-Wabern, 15 giugno 2007

---

Gentili Signore, egregi Signori,

### **Introduzione**

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza (LCit), in vigore dal 1° gennaio 2006, con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenni straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

In virtù della disposizione transitoria dell'articolo 58c LCit, il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno.

La revisione ha soppresso la disposizione del vecchio diritto secondo cui il minorenni straniero, il cui padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita (vecchio art. 1 cpv. 2 LCit).

In seguito alle modifiche della legge sulla cittadinanza, il nostro ufficio ha ritenuto in un primo tempo che la disposizione transitoria dell'articolo 58c LCit costituiva una soluzione soddisfacente per tutti i casi in cui il figlio era stato riconosciuto dal padre svizzero in virtù del vecchio diritto. Siccome il diritto transitorio non riprendeva l'acquisto automatico della cittadinanza svizzera per i minorenni nati sotto il vecchio diritto e i cui genitori si erano sposati sotto il nuovo diritto, non abbiamo più accordato importanza alcuna all'eventuale matrimonio successivo dei genitori. All'epoca ci siamo interrogati circa un'eventuale lacuna nelle disposizioni

transitorie della LCit in caso di matrimonio successivo dei genitori. Tuttavia, dato che l'articolo 58c LCit consentiva di giungere a una soluzione soddisfacente, abbiamo escluso l'esistenza di una lacuna da colmare imperativamente. Ai minorenni desiderosi di ottenere la cittadinanza svizzera chiedevamo pertanto di sollecitare la naturalizzazione agevolata.

In seguito abbiamo appreso che una parte delle autorità cantonali ritengono che in caso di matrimonio successivo dei genitori è d'uopo concedere automaticamente la cittadinanza svizzera ai figli, nonostante la soppressione della pertinente disposizione (vecchio art. 1 cpv. 2 LCit) e l'assenza di una nuova disposizione transitoria in tal senso. Tali autorità partono dall'idea che le nuove disposizioni non devono provocare un deterioramento della situazione dei minorenni i cui genitori si sposano sotto il nuovo diritto. Del resto, anche le istruzioni contenute nella documentazione per la formazione del personale degli uffici cantonali di stato civile vanno nel medesimo senso. In base a tale constatazione e al fine di instaurare un'unità di prassi, abbiamo rivalutato la situazione in cooperazione con la Divisione della legislazione dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

### **Valutazione giuridica**

Se la nostra interpretazione iniziale presentava una certa coerenza nel quadro della legge sulla cittadinanza, secondo il parere emesso dalla Divisione della legislazione dell'UFG essa andava modificata in quanto contrastava con il diritto alla parità di trattamento (art. 8 Cost). In occasione della revisione del diritto familiare del 1976, infatti, il legislatore ha introdotto il principio secondo cui il matrimonio dei genitori conferisce ai figli nati prima del matrimonio lo stesso statuto di cui godono i figli nati durante il matrimonio, posto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice (art. 259 CC). Il fatto che un figlio sia nato prima del matrimonio non è più un motivo pertinente e ammissibile per trattarlo diversamente dai figli nati durante il matrimonio, sempreché la paternità del marito sia stata stabilita. Tale espressione del principio dell'uguaglianza giuridica era rispettata dal diritto svizzero in materia di cittadinanza già prima della revisione del diritto in materia di filiazione. Un'interpretazione conforme al diritto costituzionale esclude pertanto l'applicazione dell'articolo 58c LCit a un figlio straniero di padre svizzero i cui genitori si sono sposati successivamente alla sua nascita. Dall'inapplicabilità del diritto transitorio dell'articolo 58c LCit consegue che tali persone sottostanno al regime dell'articolo 1 LCit, il quale non comporta limiti temporali di sorta. Siccome l'articolo 1 capoverso 2 LCit non è loro applicabile per via del matrimonio dei genitori, resta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a LCit, secondo cui è cittadino svizzero il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero. Se tale disposizione mira in primo luogo i figli nati durante il matrimonio, il suo tenore non esclude tuttavia l'applicazione ai figli nati prima del matrimonio. L'UFG giunge pertanto alla conclusione che un'interpretazione estensiva dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a LCit è resa necessaria dall'articolo 8 Cost, in quanto tale disposizione deve poter essere applicata a tutti i figli minorenni comuni dei coniugi, anche a quelli nati prima del matrimonio.

### **Conclusioni**

Ci associamo a tale conclusione e vi proponiamo pertanto di considerare d'ora in poi, com'era il caso prima del 2006, che il minorenne straniero il cui padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista automaticamente la cittadinanza svizzera, come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita.

Trattandosi di un cambiamento di prassi, occorre considerare che le naturalizzazioni agevolate pronunciate in virtù dell'articolo 58c LCit in base alle prime istruzioni del nostro ufficio restano valedoli. Il nostro ufficio confermerà su richiesta, che l'acquisizione della cittadinanza

svizzera è avvenuta per via di legge. In tal modo potrà essere evitato, che la persona in questione, debba perdere la cittadinanza straniera.

Vi informiamo che, in vista di applicare la nuova prassi, sospenderemo le procedure di naturalizzazione agevolata in corso giusta l'articolo 58c LCit senza prelevare emolumenti.

Ricordiamo infine che l'acquisto della cittadinanza svizzera per matrimonio dei genitori costituisce un acquisto della cittadinanza per filiazione, il che presuppone che il padre sia cittadino svizzero al momento di stabilire la paternità. Se il padre acquista la cittadinanza svizzera in un secondo tempo, il figlio può diventare svizzero unicamente per inclusione nella naturalizzazione del padre oppure per naturalizzazione individuale.

La circolare in questione può essere consultata anche sul sito internet [www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch).

Cogliamo con piacere l'occasione dataci per ringraziarvi della preziosa collaborazione e vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

UFFICIO FEDERALE DELLA MIGRAZIONE  
Ambito direzionale Cittadinanza, integrazione e sussidi federali

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Gattiker', with a horizontal line underneath.

Mario Gattiker, vicedirettore

Copia:

- Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale dello stato civile